CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

# Art. 33 (Codice penale militare di guerra)

## Detrazione dalla durata della pena del periodo trascorso in speciali reparti combattenti

Con la cessazione dello stato di guerra cessano l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, salvo che la legge disponga altrimenti.

Per gli appartenenti ai corpi nazionali che si trovano all'estero, l'applicazione della legge penale militare di guerra cessa dal momento in cui i corpi stessi rientrano nel territorio dello Stato.

Testo mai entrato in vigore: il 9 marzo 1989 è stato sostituito lo stesso giorno · versione 25

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codici penali militari di pace e di guerra |
| Estremi | Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 |
| Partizione | Codice penale militare di guerra |
| Libro | Secondo — Dei reati e delle pene militari in generale |
| Titolo | Secondo — Del differimento della esecuzione delle pene detentive e accessorie |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-33-detrazione-dalla-durata-della-pena-del-periodo-trascorso-in-speciali/versione/25

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it